



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE COMMERCIO – SUAP – SUEVCO – PATRIMONIO - SPORT SERVIZIO: COMMERCIO

REGISTRO DI SETTORE N. 54
REGISTRO GENERALE N. 480
IN DATA 08-03-2025

Oggetto: APPROVAZIONE SECONDO AVVISO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL LUNA PARK 2025

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 9 della legge n. 337/1968 e del combinato disposto degli artt. 3 e 20 comma 1 del Regolamento sopra richiamato, l'elenco delle aree disponibili per l'installazione del Luna Park viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 11/11/2025 è stata definita l'area sita in Muggiò (piazza d'Armi e via Sportivi comaschi), destinata alle attività dello spettacolo viaggiante, così come riportato nell'Allegato A della detta deliberazione;
- con determinazione dirigenziale n. 3368 del 24/12/2024 veniva approvato l'“AVVISO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL LUNA PARK 2025”;
- in data 29/12/2024 veniva pubblicato “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK 2025 NELL'AREA DENOMINATA “EX PIAZZA D'ARMI” IN LOCALITÀ MUGGIO. DAL 5 APRILE 2025 AL 27 APRILE 2025”, che andava deserto;
- con ordinanza cautelare 146 del 5/2/2025, depositata in pari data, il T.A.R. per la Lombardia, Milano, sezione Quinta, ha sospeso la deliberazione 383/2025 e anche la determinazione 3368/2024 e il successivo Avviso;
- la predetta ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento, ha portato alla reviviscenza della deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 22/11/2018, che individuava, secondo il dimensionamento portato nell'allegato A alla detta delibera, l'area “denominata “ex piazza d'armi” in località Muggiò, sino a quando non sarà individuata diversa idonea area più distante dal centro abitato, nella perimetrazione individuata dalla recinzione oggi esistente, quale area per l'installazione dei circhi e del luna park. In tale area dovranno trovare capienza anche le carovane di abitazione dei circhi e del luna park nonché, di regola, i carriaggi dei circhi, mentre per quanto concerne il parcheggio dei carriaggi del luna park si fa riserva di individuare in seguito una o più aree idonee allo scopo, se esistenti nel territorio comunale.”;
- contro la predetta ordinanza veniva proposto appello cautelare da parte del Comune di Como con apposito ricorso, in relazione al quale veniva fissata la camera di consiglio in

data 18/3/2025;

- in data 19/2/2025, i ricorrenti in primo grado, notificavano istanza ex artt. 59 e 112, comma 2 lett. b), c.p.a. con contestuale istanza di adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a.;
- con ordinanza n. 751 del 5/3/2025, depositata in pari data, il T.A.R. per la Lombardia, Milano, sezione Quinta, tra le altre prescrizioni, ordinava al Comune di Como quanto di seguito elencato:
 - a) provvedere entro l'8/3/2025 ad approvare l'avviso di selezione per l'ammissione al Luna Park 2025, sulla base della deliberazione di Giunta (n. 483 del 22.11.2018, in virtù della quale è stata svolta l'Edizione 2023 del Luna Park), da ritenersi applicabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento comunale;
 - b) i tempi di pubblicazione dell'avviso di selezione come pure i termini per la presentazione delle domande di partecipazione dovranno essere stabiliti in modo da pervenire, entro il 20/3/2025, alla pubblicazione dell'esito della selezione, con la formazione della relativa graduatoria;
 - c) in caso di conferma, in sede di appello cautelare alla camera di consiglio del 18/3/2025, dell'ordinanza cautelare della Sezione n. 146/2025, l'amministrazione comunale oppure il commissario ad acta, se già insediato in caso di inerzia del Comune, provvederà alla successiva adozione dei prescritti, pertinenti atti amministrativi e di natura tecnica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione nel periodo di interesse;
 - d) in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest'ultimo spettante sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente;
- con ricorso depositato in data 7/3/2025 il Comune di Como proponeva appello contro l'ordinanza n.751 del 5/3/2025 al fine della sospensione degli effetti della stessa;

ESEGUITI i necessari approfondimenti ed analisi di natura tecnico-giuridica e ritenuto di dover ottemperare a quanto statuito con ordinanza cautelare n. 751 del 5/3/2025, dandosi atto che l'ottemperanza eseguita mediante pubblicazione dell'avviso approvato con il presente atto non costituisce in alcun modo **acquiescenza a quanto disposto in sede cautelare dal TAR medesimo e fatti conseguentemente salvi ed impregiudicati gli esiti degli appelli proposti avverso la predetta ordinanza cautelare;**

RITENUTO quindi necessario procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto a) in quanto:

- sussiste l'ordine espresso del giudice amministrativo di pubblicare l'avviso *de quo*, dandosi atto che:
 - anche se detta pubblicazione viene disposta dal giudice medesimo prima della discussione dell'appello cautelare contro il medesimo ordine, fissata in data 18/3/2025, la pubblicazione stessa deve aversi per **eseguita all'unico fine dell'ottemperanza delle misure attuative del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n.751 del 5/3/2025, senza che ciò implichi acquiescenza a quanto disposto in sede cautelare dal TAR medesimo e fatti conseguentemente salvi ed impregiudicati gli esiti dell'appelli proposti avverso la predetta ordinanza cautelare;**
 - **la procedura oggetto dell'avviso dovrà comunque aversi per decaduta in dipendenza degli esiti degli appelli proposti dal Comune di Como, qualora favorevoli al Comune medesimo;**
- i costi di liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta verrebbero posti a carico del Comune di Como;
- il commissariamento dell'Ente per l'esecuzione di queste attività, che andrebbero peraltro a gravare su un altro Ente, potrebbe comunque comportare una ingiusta lesione all'immagine del Comune;

RICHIAMATO il "Regolamento comunale per la concessione di aree pubbliche destinate ai circhi e alle altre attività dello spettacolo viaggiante", approvato con deliberazione n. 79 del 19/12/2016, che disciplina lo svolgimento annuale del Luna Park in concomitanza con le festività pasquali.

Atteso che:

- il medesimo Regolamento prevede, in particolare, che:
 - l'attività del Luna Park è consentita per un massimo di 24 giorni consecutivi, esclusi i tempi di montaggio e smontaggio delle attrezzature, comprendenti la settimana di Pasqua e il lunedì successivo;
 - la Commissione tecnica del Luna Park, nominata dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, collabora con l'Amministrazione comunale nella definizione del periodo di svolgimento e nella predisposizione della relativa planimetria;
- in data 22/11/2024 si è riunita la predetta Commissione tecnica nell'ambito della quale:
 - con riferimento alla quantità e al tipo di attrazioni da posizionare nell'area destinata a Luna Park, come precedentemente definita con deliberazione di Giunta Comunale 383/2024, ad oggi sospesa, la Commissione non ha fornito al Dirigente competente nessuna indicazione;
 - con riferimento al periodo di svolgimento del Luna Park, la Commissione ha indicato come inizio del Luna Park la data del 5/4/2025 e come fine la data del 27/4/2025;
 - con riferimento alla documentazione necessaria, la Commissione non ha consegnato alcuna documentazione tecnica;
 - con riferimento ai carriaggi la Commissione ha precisato che sarà cura dei giostrai trovare un'area in autonomia;
- in conseguenza delle risultanze della Commissione tecnica, il Dirigente competente, stante la mancanza di indicazione in ordine alla quantità e al tipo di attrazioni da posizionare nell'area destinata a Luna Park, come meglio definita con deliberazione di Giunta Comunale n. 483 del 22/11/2018, ha provveduto d'ufficio a far elaborare una nuova planimetria per il posizionamento delle attrazioni, nel rispetto di quanto portato nel vigente Regolamento, dandosi atto che, la predetta deliberazione n. 483/2018, individua, secondo il dimensionamento portato nell'allegato A alla detta delibera, l'area "denominata "ex piazza d'armi" in località Muggiò, sino a quando non sarà individuata diversa idonea area più distante dal centro abitato, nella perimetrazione individuata dalla recinzione oggi esistente, quale area per l'installazione dei circhi e del luna park. In tale area dovranno trovare capienza anche le carovane di abitazione dei circhi e del luna park nonché, di regola, i carriaggi dei circhi, mentre per quanto concerne il parcheggio dei carriaggi del luna park si fa riserva di individuare in seguito una o più aree idonee allo scopo, se esistenti nel territorio comunale."

RITENUTO, pertanto, **all'unico fine dell'ottemperanza delle misure attuative del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n.751 del 5/3/2025 e senza che ciò costituisca riconoscimento ed impregiudicati gli esiti degli appelli già proposti dal Comune di Como,** di approvare la documentazione di seguito elencata:

- lo schema di secondo avviso di selezione pubblica per l'ammissione al Luna Park 2025;
- gli allegati allo stesso avviso composti da:
 - planimetria degli stessi posteggi (allegato A);
 - elenco dei posteggi con dimensioni e superficie di ciascuno (allegato B)
 - schema di domanda per la partecipazione alla procedura da trasmettere con le modalità individuate dall'avviso (allegato C);
 - schema di dichiarazione da allegare alla domanda (allegato D);

RICHIAMATI altresì:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ss.mm.ii.;
- il D.M 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione.

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11,

c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli.

DETERMINA

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, lo schema di avviso di selezione pubblica per l'ammissione al Luna Park 2025, suscettibile di modificazioni non sostanziali, unitamente agli allegati allo stesso, **all'unico fine dell'ottemperanza delle misure attuative del giudicato cautelare di cui all'ordinanza n.751 del 5/3/2025 e senza che ciò implichi acquiescenza a quanto disposto in sede cautelare dal TAR medesimo e fatti conseguentemente salvi ed impregiudicati gli esiti degli appelli già proposti dal Comune di Como;**
2. di porre in capo ai concessionari l'onere, a proprie cure e spese, di posizionare i bagni per i fruitori del Luna Park e di provvedere a realizzare (qualora non presenti), e/o a mantenere (se esistenti) gli scarichi delle acque reflue in conformità alle normative vigenti;
3. di condizionare in ogni caso ogni valutazione delle domande che dovessero pervenire in riscontro all'avviso in oggetto alla presentazione della corretta documentazione tecnica (a mero titolo esemplificativo: Piano di Safety e Security, Piano di Emergenza, Relazione Tecnica e Valutazione previsionale di impatto acustico) avente ad oggetto l'area come definita con deliberazione di Giunta Comunale 483/2018, dandosi atto che:
 - in caso di mancanza o di incompletezza della detta documentazione, l'intera procedura di assegnazione in oggetto dovrà essere conclusa per impossibilità nella prosecuzione dell'iter di assegnazione;
 - la detta documentazione sarà comunque soggetta alla valutazione della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza, che dovrà anche, successivamente all'eseguito montaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, eseguire il necessario sopralluogo al fine della espressione del parere prodromico alla autorizzazione ex artt. 69 e 80 del TULPS;
4. di dare atto che l'avviso di cui sopra:
 - a) sarà reso noto tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como, Sezione Avvisi;
 - b) sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento alle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese dello spettacolo viaggiante in ambito provinciale o, in mancanza, regionale;
5. di dare atto, che:
 - a) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 s. m. e i. il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Settore Commercio – SUAP – SUEVCO – Patrimonio – Sport e il responsabile dell'istruttoria è il Geom. Michele Gaio;
 - b) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990 s. m. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia– Milano, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Il Direttore

Dott. Valentino Chiarion

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*